

**CASS. CIV. SEZ. VI, Ord.**

**N° 13796**

**13-12-2017**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

Dott. PELLECCIA Antonella - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2032-2017 proposto da:

GORI SPA - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANIELLO DE RUBERTO;

- ricorrente -

contro

C.C., REGIONE CAMPANIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 932/2016 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA.

### **Svolgimento del processo**

che:

1. Nel 2009 C.C. conveniva in giudizio la Spa GORI e la Regione Campania per sentirle condannare, alternativamente e/o solidalmente, al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali subiti in ragione della mancata fornitura di acqua potabile, a causa dello scoppio di una tubatura dell'Acquedotto regionale. Le convenute si costituivano in giudizio, eccependo l'infondatezza nel merito della domanda; in particolare, la GORI SPA eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito, rientrando la causa nella competenza del Tribunale territoriale delle Acque Pubbliche.

Dopo aver rigettato con ordinanza l'eccezione di incompetenza, il Giudice di Pace, con sentenza n. 3003/2013 accoglieva la domanda attorea e condannava la GORI SPA al pagamento di 250 Euro in favore di C.C..

2. Avverso la predetta decisione, la GORI SPA proponeva appello, richiedendone la riforma nel merito nonché di dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice onorario. Si costituivano in giudizio la C. e la Regione Campania, che eccepivano l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 932 del 9 giugno 2016, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, in quanto presentato oltre i limiti sanciti dall'art. 339, comma 2.

2.1. Il Tribunale ha così motivato: "Sinora l'orientamento espresso da questo giudicante era di procedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 2, perchè avente ad oggetto un rapporto giuridico relativo a contratto concluso ai sensi dell'art. 1342 c.c.; tuttavia, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione impone un ripensamento di tale orientamento. In particolare, la Cassazione con sentenza n. 8946/16 ha statuito che il thema decidendum della controversia investe l'assenza di un contratto individuale di utenza tra l'appellato e la Gori, e non un regolamento contrattuale di massa ex art. 1342 c.c., comma 2; per l'effetto ha censurato la decisione di appello gravata, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello perchè presentato oltre i limiti sanciti dall'art. 339 c.p.c., comma 2. Ritenuto di condividere tale principio di diritto, in considerazione dell'autorevolezza della fonte giudiziaria, l'appello promosso dalla Gori va dichiarato inammissibile poichè presentato oltre i limiti sanciti dall'art. 339 c.p.c., comma 2 in relazione alle sentenze emesse dal GdP

secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c. in relazione alle sentenze emesse dal GdP secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., in quanto nell'appello non si lamentano vizi di procedimento, di normativa comunitaria o costituzionale nè principi regolatori della materia".

3. Avverso la sentenza d'appello, la GORI SPA propone ricorso per cassazione con due motivi. C.C. non svolge attività difensiva.

3.1. E' stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

### **Motivi della decisione**

che:

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2, art. 3390 c.p.c., comma 3 e art. 1342 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile l'appello a norma dell'art. 339, 2 co. cpc, avendo, invece, il giudice di pace deciso secondo diritto e non anche secondo equità, posto che la controversia rientrava nella previsione dell'art. 113 c.p.c., comma 2, 2<sup>o</sup> periodo.

4.2. Con il secondo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 1342 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, avendo il Tribunale di Nocera ritenuto inammissibile l'appello della sentenza emessa dal giudice onorario, richiamando erroneamente quanto statuito dalla S.C. nella sentenza 8946/2016. Invero, con la richiamata pronuncia, il Giudice di Legittimità riteneva applicabile il limite di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3 quando oggetto del giudizio non fosse l'accertamento di un regolamento contrattuale predisposto ex art. 1342 c.c., bensì l'esistenza stessa del contratto. Nel caso in esame, è pacifica l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale intercorrente tra la C. e la GORI SPA. 5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione sulla base delle seguenti considerazioni.

Come emerge dalla motivazione riportata in precedenza il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello adducendo di dover fare applicazione dei principi di diritto affermati da Cass. n. 8946 del 2016 in altra controversia (cfr. p. 2.1.).

5.1. Ebbene, il secondo motivo denuncia il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della eccezione di inammissibilità dell'appello, per avere il giudice di pace deciso secondo equità una causa di valore non eccedente la somma di 1100 Euro. Il ricorrente, in sintesi, dato atto del combinato disposto dell'art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 3, in ordine all'appellabilità delle sentenze decise per valore secondo equità, sostiene che nel caso in esame, non si discuterebbe un c.d. contratto di massa, bensì, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale, solo un rapporto di fatto. L'art. 113 c.p.c., comma 2, stabilisce che il giudice di pace deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente Euro 1100, "salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.". Le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 c.p.c. sono appellabili ma, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., comma 3, "esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia" (sulla consolidata interpretazione di questo combinato disposto nel senso che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente Euro 1100 devono considerarsi tutte pronunciate secondo equità, tranne quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., si vedano, sulla scorta di S.U. 16 giugno 2006 n. 13917, tra i più recenti arresti Cass. sez. 6-3, ord. 24 febbraio 2015 n. 3715 - che evidenzia pure l'indiscusso obbligo del giudice di verificare tale profilo di ammissibilità anche d'ufficio -, Cass. sez. 3, 4 ottobre 2013 n. 22759, Cass. sez. 3, 7 febbraio 2013 n. 2966, Cass. sez. 3, 11 giugno 2012 n. 9432 e Cass. sez.6-2, ord, 3 aprile 2012 n. 5287; sulla Individuazione dei contratti cui è applicabile l'art. 1342 c.c. affini della determinazione del contenuto dell'appello v. Cass. sez. 3, 15 gennaio 2013 n. 793; Cass. sez. 3, 25 gennaio 2012 n. 1024; Cass. sez. 6-3, ord. 24 novembre 2011 n. 24836; Cass. sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11361; Cass. sez.6-3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22382; Cass. sez.3, 7 maggio 2009 n. 10559; Cass. sez.3, 8 maggio 2007 n. 10394). Il Tribunale, nella sentenza impugnata, evidentemente consapevole che l'appello non era stato presentato rispettando i limiti di censura dettati dall'ultimo comma dell'art. 339 per le cause decise secondo equità ex art. 113 (si ricorda che diversa è la disciplina per le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 114, in forza dell'art. 339, comma 2), ha rigettato l'eccezione di inammissibilità proposta dall'attuale ricorrente affermando, in sostanza, l'insussistenza di detti limiti in quanto la causa sarebbe stata da ricondurre alla fattispecie dei contratti di massa di cui al secondo comma dell'art. 113. Infatti, indubbiamente a fronte della eccezione dell'appellato (che pure espressamente non menziona), il Tribunale osserva che, "in via preliminare, si deve dichiarare l'appello ammissibile in quanto la sentenza resa dal Giudice di pace è certamente impugnabile in questa sede, senza alcuna limitazione", in relazione proprio ai dettati dell'art. 113, comma 2, sulla base del quale il giudice argomenta nel seguente modo: "La testuale esclusione dei rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo la predisposizione di moduli o formulari determina, come logica conseguenza, la previsione per questi giudizi del grado di appello (cfr. art. 339 c.p.c.) anche nel caso di specie, là dove si controverte sull'esistenza di un regolamento contrattuale, unilateralmente predisposto dal

gestore del servizio e più a monte dalle autorità competenti, relativo all'erogazione di un servizio pubblico, ossia all'erogazione di prestazioni destinate a raggiungere una serie indefinita e indeterminata di amministrati". In tal modo, il Tribunale identifica il thema decidendum posto dall'attore dinanzi al giudice di primo grado - e devoluto, nell'ambito dell'appello, a sè quale giudice del secondo - nell'esistenza o meno di un "regolamento contrattuale" unilateralmente predisposto in un contratto, laddove lo stesso Tribunale aveva appena prima, nell'incipit della descrizione delle ragioni della sua decisione, dichiarato trattarsi "nel caso di specie di una lite che verte sulla sussistenza di rapporti individuali di utenza". E allora - come nella (pur non particolarmente lineare) illustrazione della sequenza processuale il ricorrente evidenzia dando atto che in primo grado aveva agito per fare accertare l'assenza di contratto con la convenuta - l'oggetto del giudizio è l'accertamento dell'esistenza di un contratto, non l'accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto in un contratto la cui esistenza, logicamente, avrebbe dovuto essere indiscussa. Esistenza del contratto che il giudice di pace aveva accertato in senso negativo - deducendone la non debenza della fattura-bolletta che la convenuta aveva intimato all'attore di pagare - e che, si nota ormai meramente ad abundantiam, lo stesso giudice d'appello in sostanza esclude, laddove, successivamente nella sua motivazione esaminando il merito della impugnazione, riconosce la configurabilità tra le parti di un mero "rapporto" che "ben può nascere di fatto". Se, dunque, la regiodicanda non verte sull'applicabilità o meno a un contratto dell'art. 1342 c.c., bensì sull'esistenza di per sè di un contratto, fondata risulta l'eccezione di inappellabilità che aveva proposto al Tribunale l'attuale ricorrente. E, in sequenza logica, è fondato ora il secondo motivo del ricorso, il quale, assorbendo gli ulteriori motivi, conduce, accogliendolo, all'annullamento della sentenza impugnata, che deve pertanto essere cassata dichiarandosi inammissibile l'appello.

5.2. Come emerge dalla lettura della motivazione sopra riportata (p. 2.1.), nella fattispecie oggetto di quel giudizio questa Corte ha risolto il problema della riconducibilità della controversia ad un contratto di utenza riconducibile all'art. 1342 cod. civ., dando rilievo - per quello che la motivazione parrebbe suggerire - alla circostanza che veniva in evidenza una domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto di utenza.

Ebbene, indipendentemente dalla bontà della decisione - il cui ragionamento potrebbe essere discusso, considerando che una domanda di accertamento negativo di un rapporto contrattuale c.d. di massa, supponendo il vanto dell'esistenza di esso da parte del convenuto, comunque non cessa di concernere il rapporto giuridico relativo al contratto di cui si nega la conclusione e, dunque, la relativa azione a quella stregua si può dire, per usare la formula del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., "derivante da rapporto giuridico relativo a contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.", tanto più se si considera che, di fronte ad una domanda basata sulla deduzione dell'esistenza del contratto il convenuto può chiedere egli stesso l'accertamento negativo di detta esistenza - osserva il Collegio che nel caso che si giudica la prospettazione della ricorrente circa l'irrelevanza della

citata sentenza è condivisibile là dove evidenzia che la domanda proposta postulava l'esistenza del contratto.

Tanto si riscontra anche esaminando nel fascicolo della parte ricorrente la copia della citazione introduttiva del giudizio di primo grado: da essa si evince che vi si deduceva l'esistenza del contratto come causa petendi della domanda.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto, in quanto del tutto inesattamente il Tribunale ha motivato l'inammissibilità dell'appello invocando il ricordato precedente, che invece era privo di rilevanza, al di là della sua già rimarcata discutibilità.

6. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2018